

La rivalutazione delle partecipazioni sociali

di Paolo Tonalini - Notaio

La legge finanziaria per il 2010 ha **riaperto il termine** per la rideterminazione del valore fiscale dei titoli, quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali (scaduto il 31 ottobre 2008) fissato ora al **31 ottobre 2010**. Entro tale data deve essere **asseverata la perizia** e deve essere **pagata l'imposta sostitutiva** (o almeno la prima rata, in caso di rateazione).

E' cambiata anche la **data a cui deve fare riferimento la perizia** per stabilire il valore dei terreni, che è ora fissata al **1° gennaio 2010**. Ciò significa che può operare la rivalutazione chi è titolare di una partecipazione al primo gennaio 2010, e si può tenere conto degli incrementi di valore verificatisi fino a questa data.

La rivalutazione è di solito conveniente per chi vuole **vendere la partecipazione sociale**. Ricordiamo infatti che in caso di vendita delle partecipazioni sociali, il guadagno ("**plusvalenza**") risultante dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore di acquisto è tassato nell'ambito delle imposte sui redditi. Ecco perché **può essere conveniente rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni pagando solamente un'imposta sostitutiva calcolata sul loro valore al primo gennaio 2010**.

Per godere dell'agevolazione è sufficiente fare predisporre una **perizia giurata di stima del valore** della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, **al primo gennaio 2010**. La perizia deve essere redatta **da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili**, e deve essere **giurata davanti a un notaio entro il 31 ottobre 2010**. In alternativa il giuramento può avvenire in tribunale.

Entro la stessa data il titolare della partecipazione deve **versare l'imposta sostitutiva calcolata sul valore risultante dalla perizia**, pari al **4% per le partecipazioni "qualificate"**, cioè che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (art. 67, comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, d.P.R. 917/1986), e al **2% per quelle "non qualificate"** (art. 67, comma 1, lettera c-bis).

Si può però dilazionare l'imposta in tre anni, con un interesse annuo del 3% sulle rate successive alla prima. Contrariamente a quanto previsto per la rivalutazione dei terreni, nel caso delle partecipazioni sociali **la perizia può essere giurata anche dopo la vendita delle partecipazioni**, perché entro il 31 ottobre 2010.

Ricordiamo infine che **chi aveva già rivalutato una partecipazione** al primo gennaio 2002, al primo gennaio 2003, al primo luglio 2003, al primo gennaio 2005 o al primo gennaio 2008 può farlo di nuovo, con riferimento al primo gennaio 2010, se c'è stato un ulteriore incremento di valore. In tal caso, però, deve **pagare ancora l'imposta sostitutiva sul nuovo valore di perizia**, e secondo l'Agenzia delle entrate può chiedere il rimborso di quanto pagato in precedenza solo se non sono ancora trascorsi quattro anni dal primo pagamento.